



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

Anno Accademico 2018/2019

Prot. n. 67904 /2018

Chieti, 26 OTT 2018

AREA DEL PERSONALE
- SETTORE PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI CON LA ASL-

Ai Sigg. Docenti a contratto

ISTRUZIONI GENERALI AI DOCENTI A CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI EX ART. 23 L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Il presente atto individua le istruzioni generali cui i docenti a contratto devono attenersi nel trattamento dei dati personali riferiti agli studenti di cui verranno a conoscenza nell'espletamento dei compiti loro assegnati.

1. Obblighi generali

Ciascun docente a contratto, in qualità di autorizzato al trattamento di II livello, si impegna a trattare i dati personali riferiti agli studenti di cui verrà a conoscenza rispettando le condizioni di seguito individuate, oltre che attenersi scrupolosamente alle previsioni del Codice di comportamento dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

1.1. Istruzioni del titolare

Il docente a contratto tratta i dati personali riferiti agli studenti di cui verrà a conoscenza, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dei compiti affidatigli. A tal fine, il docente a contratto tratta i dati attenendosi scrupolosamente alle presenti istruzioni. Resta ferma la possibilità che l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, in qualità di titolare del trattamento, fornisca in futuro ulteriori e specifiche istruzioni.

1.2. Collaborazione

Il docente a contratto garantisce per l'intera durata del suo incarico una costante collaborazione al titolare del trattamento.

In particolare, il docente a contratto ha l'obbligo di informare tempestivamente il titolare del trattamento di ogni questione che impatti direttamente o indirettamente sul trattamento dei dati personali riferiti agli studenti.

1.3. Misure di sicurezza

Nel trattare i dati personali riferiti agli studenti con modalità cartacee, il docente a contratto è tenuto, fra l'altro, a:

- custodire con la cura necessaria, al fine di garantirne la massima riservatezza, i documenti cartacei contenenti i dati personali in un armadio o in un cassetto chiusi a chiave o comunque non accessibili a persone non autorizzate;
- curare che le cartelle contenenti i dati personali non siano lasciate aperte e facilmente leggibili da chiunque;
- raccogliere prontamente, nel caso di stampanti o fax, i documenti stampati o ricevuti via fax, soprattutto se contenenti dati personali, in modo da preservarne la riservatezza dei contenuti;

- conservare con le dovute cautele le chiavi utilizzate per i cassetti e gli armadi in cui sono conservati i documenti contenenti dati personali.

Nel trattare i dati personali riferiti agli studenti con modalità informatiche, il docente a contratto è tenuto, fra l'altro a:

- custodire con cautela le credenziali di autorizzazione per l'accesso ai locali ove previste;
- dare immediata comunicazione al titolare del trattamento dell'eventuale smarrimento delle suddette credenziali;
- utilizzare la propria postazione e gli strumenti di lavoro in modo pertinente alle specifiche finalità della propria attività;
- proteggere i computer e le altre strumentazioni informatiche, in caso di assenza, anche temporanea, dalla postazione di lavoro, tramite la sospensione o il blocco della sessione di lavoro;
- più in generale, attenersi alle istruzioni fornite dal titolare del trattamento.

L'accesso ai dati personali trattati con strumentazioni informatiche deve avvenire esclusivamente previa autenticazione. Ogni credenziale di autenticazione si riferisce ad un singolo docente a contratto. Non è consentito l'utilizzo della stessa credenziale da parte di più docenti a contratto. In particolare, ciascun docente a contratto è tenuto a custodire le proprie credenziali di accesso ai sistemi adottando le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata e la diligente custodia dei dispositivi in proprio possesso ed uso esclusivo, nonché ad attivarsi immediatamente in caso di furto delle credenziali.

Il docente a contratto è tenuto a mantenere segreta la propria password e a non comunicarla ad altri, benché colleghi, è tenuto a modificarla al primo utilizzo e successivamente almeno semestralmente, trimestralmente se il trattamento ha ad oggetto dati appartenenti alle particolari categorie di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il docente a contratto è tenuto a conservare i dati relativi alla salute, eventualmente oggetto di trattamento, separatamente da altri dati personali e a trattarli con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

Il docente a contratto, nel trattare eventuali dati biometrici, genetici, dati relativi alla salute o comunque appartenenti alle particolari categorie di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, è tenuto, altresì, a custodire e utilizzare i supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati con modalità idonee ad evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. I supporti rimovibili contenenti dati biometrici, genetici, dati relativi alla salute o comunque appartenenti alle particolari categorie di cui all'art. 9 del citato Regolamento (UE) se non utilizzati devono essere distrutti o resi inutilizzabili.

Il docente a contratto, infine, è tenuto ad adottare le eventuali ulteriori misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate dal titolare del trattamento.

Per il titolare del trattamento dati
Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti - Pescara



IL RETTORE
(Prof. Sergio Caputi)